

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE CODICE FISCALE 93069550387

PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2) secondo le richieste dell'UFFICIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Il giorno 28 del mese di dicembre anno 2022 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dell'Associazione di Promozione Sociale denominata FEEDBACK - APS con sede legale nel Comune di Ferrara (FE) Via Fossato, 26 per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

- 1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e secondo quanto richiesto dall'UFFICIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE in fase di migrazione al RUNTS Sezione Associazioni di Promozione Sociale.

Constatato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, alle ore 19.00 il Presidente dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il Sig. Paolo Soriani.

Relativamente al **punto 1** dell'ordine del giorno il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 10 soci aventi diritto al voto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale così come richiesto dall'Ufficio Regionale Emilia Romagna del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in fase di migrazione al RUNTS Sezione B Associazioni di Promozione Sociale; tale modifica è necessaria affinché l'associazione possa essere iscritta al RUNTS e mantenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni dell'Ufficio regionale RUNTS della Regione Emilia-Romagna.

Dopo un breve dibattito lo statuto viene approvato con voto unanime dei presenti. Lo statuto approvato viene allegato al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

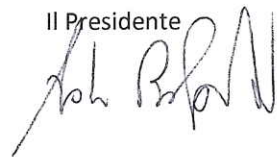
L'associazione continua a mantenere l'iscrizione all'albo regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al numero **1907** con atto di iscrizione **Provinciale n. 1989** del **14/01/2009**; pertanto il deposito del verbale con le norme statutarie è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Alle ore 20.30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Letto, approvato e sottoscritto Ferrara (FE) 28 dicembre 2022

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA

Atto Registrato il 11 GEN. 2023 di n° 109 Sr. 3

liquidati euro
.....

*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso





r_emiro.Giunta - Prot. 17/01/2023.0037530.E

ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE CODICE FISCALE 93069550387

PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2) secondo le richieste dell'UFFICIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DELTERZO SETTORE

Foglio presenze in assemblea

In data 28 dicembre 2022 si è riunita l'assemblea ordinaria dell'associazione di promozione sociale Feedback, con il seguente ordine del giorno:

- Adeguamento dello statuto al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 secondo le richieste dell'ufficio regionale Emilia-Romagna del registro unico Nazionale del terzo settore
- Varie ed eventuali

Sono presenti i soci:

Nome e Cognome	Firma
Alberto Soffritti	
Cristiano Vallieri	
Daniele Zappi	
Emanuele Romanelli	
Francesco Sammaritani	
Giovanni Peressotti	
Massimo Ali Mohammad	
Paolo Soriani	
Andrea Bonfatti	
Luca Greco	

Ferrara, 28 dicembre 2022

Il presidente
Andrea Bonfatti

Il segretario
Paolo Soriani



r_emi.ro.Giunta - Prot. 17/01/2023.0037530.E

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale denominata Feedback - APS

Art.1 - Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l'associazione di promozione sociale denominata: **FEEDBACK - APS** con sede in FERRARA (FE), via Fossato 26, operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2 - Scopo

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di realizzare interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

1. Comunicare attraverso audiovisivi e foto
2. Divulgare l'uso della comunicazione attraverso le immagini, siano esse scatti fotografici o audiovisivi

Art.3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

1. Realizzazione di video documentari, videoclip musicali, spot, corto e lungometraggi.
2. Organizzare corsi volti alla promozione dell'uso delle tecniche audiovisive.
3. Promuovere concorsi ed eventi che stimolino la creatività dei partecipanti nei riguardi della comunicazione ad immagini e suoni.
4. Stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
5. Collaborare con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali
6. Raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o di ricerca fondi
7. Svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali

e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Le attività di cui al comma precedente, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art.4 - Ammissione dei soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

Possono essere soci sia persone fisiche sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico nel rispetto dei precisi limiti di cui all'art. 35 co. 3 del D. Lgs. 117/2017. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.



r_emi.ro.Giunta - Prot. 17/01/2023.0037530.E

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî. Per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Essi hanno possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente del Consiglio facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Consiglio il quale risponderà entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.7 - Recesso ed esclusione del socio.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

La qualifica di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;



r_emi.ro.Giunta - Prot. 17/01/2023.0037530.E

- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 3 (tre) mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il provvedimento di esclusione si intende sospeso.

I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.8 - Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea dei soci,
2. il Consiglio Direttivo,
3. il Presidente,
4. l'Organo di Controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art.9 - L'assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- 1) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- 2) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 (venti) giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale al di fuori del Comune ove la sede è dichiarata o dello scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- 1) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 2) nomina il Presidente dell'Associazione;
- 3) nomina il Vicepresidente dell'Associazione;
- 4) approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- 5) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) elegge eventualmente il Revisore Legale dei Conti e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- 8) si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;



r_emi.ro.Giunta - Prot. 17/01/2023.0037530.E

- 9) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- 10) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- 11) ratifica l'eventuale regolamento interno predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo;
- 12) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 13) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- 14) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- 15) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- 16) propone iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia come previsto dall'art. 5 di codesto statuto.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art.10 – Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a cinque membri. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo viene convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 (cinque) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea
6. predispone e approva l'eventuale regolamento interno che viene ratificato dall'assemblea nella sua prima riunione utile.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),
- 2) il Vicepresidente (eletto direttamente dall'assemblea generale)

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.



r_emi.ro.Giunta - Prot. 17/01/2023.0037530.E

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Assemblea, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Il Presidente coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio per la ratifica del suo operato.

Art.12 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente, nominato dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13 - Organo di controllo

(organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare al superamento dei limiti del D. Lgs. 117/17 all'art. 31 la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da uno o più Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.14 - I mezzi finanziari

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

1. quote sociali nella misura decisa annualmente del Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea;
2. contributi degli associati;
3. eredità, donazioni e legati;
4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
5. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;



r_emi.ro.Giunta - Prot. 17/01/2023.0037530.E

9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
10. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

L'associazione è tenuta alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività.

Art.15 - Rendiconto economico finanziario

L'esercizio finanziario dell'associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea, assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione, e può essere consultato da ogni associato.

L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art.16 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Art.17 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 D. Lgs. 117/2017).

Art.18 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.



r_emi.ro.Giunta - Prot. 17/01/2023.0037530.E